



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Deliberazione n. 381 del 10 OTT 2016 del Registro ATERP Regionale

Oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto"

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno 2016, il giorno 10 del mese di giugno il Commissario Unico dell'ATERP Regionale, Ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 99 del 09 maggio 2016, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore Amministrativo

Propone al Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa - procedurale

Dott. Massimo De Lorenzo



Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n° _____ del ____/____/____

Voce	€		€
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria

VISTI

- **la** Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- **la** Deliberazione di Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 66 con la quale è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Regionale che, ai sensi dell'art 24 dello stesso, acquista efficacia dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;
- **il** Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 con il quale viene istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- **la** delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016 con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente.

PREMESSO

- **che** con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;
- **che** con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all'effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.;
- **che** con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- **che** nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell'Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge regionale n. 24/2013 che l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016;

CONSIDERATO

- - **che** ai sensi dell'art 16 dello statuto, debbano essere adottati i regolamenti di funzionamento dell'Azienda Unica;


tutto ciò premesso;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- Di approvare il "Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto", contraddistinto come allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;
- Di abrogare le eventuali disposizioni regolamentari precedentemente approvate dai singoli Distretti Territoriali in materia;
- Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di predisporre la notifica dell'adozione di tale atto ai Distretti Territoriali, oltre che la pubblicazione sull'albo pretorio aziendale;
- Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa sul bilancio dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale;
- Di trasmettere al Collegio dei Revisori la presente delibera ed il regolamento

**Il Commissario Straordinario
(Ing. Ambrogio Mascherpa)**




SI ATTESTA

- **che** la presente Deliberazione:
- è stata pubblicata sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data

17 OTT 2016


Catanzaro 17 OTT 2016


Il responsabile della Segreteria
f.to Pasquale Mancuso





Il Collegio dei Revisori nella seduta del 17 OTT 2016 Pasquale Mancuso ha


espresso parere _____

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

ATERP CALABRIA
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente, delle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per il Direttore Generale. Il presente Regolamento tiene conto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente in materia di personale e di spending review.

2. L'ATERP CALABRIA, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali predette, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.

3. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di buoni pasto cartacei.

4. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

5. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.

6. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3, fino alla concorrenza massima di 12 buoni pasto nel corso di un mese.

7. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
- il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

Art. 3

Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto all'attribuzione dei buoni pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.

2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore complessive di lavoro, e vi sia una interruzione dal servizio di 30 minuti e non

superiore a 2 ore, nel rispetto del profilo orario loro attribuito.

3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (permessi brevi), tranne i casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7 (sette) ore di lavoro, nel limite massimo di 4 (quattro buoni mensili). Per particolari situazioni e su espresse disposizioni nominative emanate dalla direzione generale ed amministrativa il limite di cui al presente comma può essere derogato fino alla copertura massima dei rientri effettuati.

4. In ogni caso il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 2 (due) ore lavorative; analogamente il turno antimeridiano non potrà essere inferiore alle restanti ore fino al raggiungimento delle 7 ore complessive.

5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale secondo le stesse modalità stabilite per il personale a tempo pieno.

6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione automatizzato delle presenze.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

2. Non avranno diritto all'attribuzione del buono i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è di € 7,00 pari ai 2/3 del costo di un pasto; il rimanente terzo è a carico del lavoratore.

2. Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
- è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali per la parte eccedente € 5,29;

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.

2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegnino i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata mensilmente in maniera anticipata da un incaricato per ciascun Settore, attraverso annotazione e firma su appositi moduli predisposti a cura del Servizio Contabilità del Personale.

2. Nel mese successivo a quello di riferimento deve essere predisposto a cura dell'incaricato di settore e firmato dal dirigente, un resoconto dei buoni consegnati sulla base dei rientri effettuati, come risultanti dalle timbrature registrate nel sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e decorsa tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

4. I dirigenti dei singoli Settori sono responsabili della corretta erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto in relazione alle comunicazioni mensili previste dal comma 2 del presente articolo.

5. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

Art. 8

Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Art. 9

Direttore Generale e Dirigenti.

1. Il Direttore Generale ed i Dirigenti hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, purché siano rispettati i limiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento e nel limite massimo di 12 buoni mensili. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dagli stessi dirigenti, mediante l'utilizzo del

sistema automatizzato di rilevazione presenze.

Art. 10 Disposizioni finali

Sono abrogate le precedenti disposizioni interne sull'erogazione e fruizione dei buoni pasto.

1. In sede di contrattazione collettiva integrativa si procederà, ai sensi dell'art.13 del CCNL 09/05/2006, alla individuazione dei profili professionali che, pur non rientrando nei requisiti di cui al precedente art.3, in quanto svolgenti un'articolazione diversa dall'ordinario orario di lavoro, possa, comunque, avere diritto a percepire il buono pasto e possa fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, per una durata determinata dal contratto decentrato.

3. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro vigenti.